



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

## NORMATIVA PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Per informazioni e i link ai provvedimenti normativi visitare [www.esteri.it](http://www.esteri.it)

Per i seguenti elenchi di Paesi sono previste diverse restrizioni sugli spostamenti. In caso di transito o soggiorno in Paesi compresi in più elenchi, si applicano le restrizioni maggiori.

**A – Città del Vaticano e San Marino:** nessuna limitazione.

**C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca** (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco:** chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti deve:

- compilare il [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#);
- presentare la certificazione verde Covid-19 (o altra certificazione equipollente) che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 oppure l'avvenuta guarigione da Covid-19;
- effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo.

In caso di mancata presentazione della certificazione Covid-19, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico sopra menzionato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).

**D – Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Kuwait, Indonesia, Israele, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), **Repubblica di Corea, Ruanda, Stati Uniti d'America, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao:** chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti deve:

- compilare il [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#);
- presentare certificazione verde Covid-19 o certificazione equipollente;
- effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo). In mancanza della certificazione Covid (e fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico sopra menzionato), è necessario sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).

**Limitatamente a Canada, Giappone e Stati Uniti:** le persone che hanno soggiornato/transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti possono esibire, come Certificazione verde, anche la certificazione attestante l'avvenuta guarigione da Covid-19).

**E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (di seguito sono indicate regole specifiche per [Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana e le zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam in Egitto, nonché regole specifiche per Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini](#)):** gli spostamenti verso questi Paesi è consentito esclusivamente per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di assoluta urgenza o per il rientro presso il domicilio, l’abitazione o propri o di persona con cui vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

L’ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti è consentito esclusivamente per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di assoluta urgenza o ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia, agli atleti partecipanti in competizioni sportive di interesse nazionale e accompagnatori.

Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve:

- compilare il [modulo digitale di localizzazione del passeggero](#);
- presentare un’attestazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a test molecolare con risultato negativo, oppure di essersi sottoposto nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a test antigenico con risultato negativo;
- sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.

**In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.**

## **INGRESSI DI MINORI**

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai **sei anni** sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

I minori (**fino a 18 anni**) che viaggiano con genitore esentato da isolamento (perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione) sono anch’essi esenti da isolamento (ma, se di età compresa tra i 6 e i 17 anni, devono presentare la prova di aver effettuato il tampone previsto ai fini dell’ingresso in Italia, risultato negativo).

## **ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI ISOLAMENTO**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero e, ove previsti, di tampone molecolare o antigenico, le misure della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano:

- a) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- b) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute;
- c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- e) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- f) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni

diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

g) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

h) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

## **ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI TAMPONE E DI ISOLAMENTO**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione, salvo ove diversamente indicato, le misure del tampone molecolare o antigenico precedente l'ingresso in Italia, della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
- g) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non è necessario compilare il modulo di localizzazione del passeggero;
- h) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non è necessario compilare il modulo di localizzazione del passeggero.

## **REGOLE SPECIFICHE PER I *CORRIDOI TURISTICI* VERSO ARUBA, MALDIVE, MAURITIUS, SEYCHELLES, REPUBBLICA DOMINICANA, EGITTO (LIMITATAMENTE ALLE ZONE TURISTICHE DI SHARM EL SHEIKH E MARSALA ALAM)**

Sono considerati *Corridoi turistici Covid-free* tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale per la realizzazione di viaggi turistici verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), organizzati secondo le specifiche misure di sicurezza sanitaria individuate dall'ordinanza del Ministro della Salute 28 settembre 2021 e dal documento ad essa allegato recante "Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free".

Sono autorizzati allo spostamento esclusivamente i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) o di certificazioni equivalenti secondo la normativa vigente.

I soggetti in partenza dal territorio nazionale sono altresì tenuti a presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti alla partenza, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo, nonché a sottoporsi, se la permanenza presso lo stato estero è superiore a sette giorni, ad ulteriore test molecolare o antigenico da effettuarsi nel corso del periodo di soggiorno.

Al rientro nel territorio nazionale, gli stessi soggetti sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, laddove abbiano presentato, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante l'esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nelle quarantotto ore antecedenti all'imbarco, e si sottopongono, all'arrivo all'aeroporto nazionale, ad ulteriore test molecolare o antigenico.

### **REGOLE SPECIFICHE PER GLI INGRESSI DA SUDAFRICA, LESOTHO, BOTSWANA, ZIMBABWE, MALAWI, MOZAMBICO, NAMIBIA, ESWATINI**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, è vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, ad eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 26 novembre, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19. Alle stesse condizioni possono altresì fare ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001.

I cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 26 novembre devono: presentare al vettore al momento dell'imbarco il PLF e la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in territorio nazionale; sottoporsi a test molecolare o antigenico al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine; sottoporsi a isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni; effettuare un ulteriore test molecolare al termine dei dieci giorni di isolamento.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti al 26 novembre hanno soggiornato o transitato in tali Paesi, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso all'Autorità sanitaria competente per territorio, sottoporsi a test molecolare e sottoporsi a isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine del periodo di isolamento.

Dal 26 novembre 2021 viene inoltre interdetto il traffico aereo dai Paesi sopra indicati.